

**ADDENDA AL
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON
MESSA ALLA PROVA**

Partecipanti:

Tribunale di Verona

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Prefettura di Verona

Ordine degli Avvocati di Verona

Camera Penale Veronese

Pagina | 1

Le parti firmatarie:

- Il Tribunale Ordinario di Verona, nella persona del Presidente del Tribunale dott. Ernesto D'Amico;
- La Procura della Repubblica di Verona, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona dott. Raffaele Tito;
- La Prefettura di Verona, nella persona del Prefetto dott. Demetrio Martino;
- l'Ordine degli Avvocati di Verona, nella persona del Presidente, Avv. Mauro Regis;
- la Camera Penale Veronese, nella persona del Presidente, Avv. Paolo Mastropasqua;

PREMESSO CHE:

- in data 06.03.2014 veniva firmato il *“protocollo di intesa per l'ammissione e l'espletamento dei lavori di pubblica utilità, relativamente alle previsioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S. in relazione agli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis C.d.S.”*;
- con detto protocollo, la Prefettura manifestava la disponibilità *“a rimodulare la durata del provvedimento di sospensione cautelativa della patente di guida, se già emesso, riducendo della metà la sanzione amministrativa inflitta”* in caso di accesso del contravventore all'istituto dei lavori di pubblica utilità;
- la positiva esperienza applicativa del protocollo ha consentito di snellire la definizione dei procedimenti interessati, garantendo altresì all'imputato il concreto accesso al beneficio

della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente (art. 186, comma 9 bis, C.d.S.), altrimenti compromesso dalle fisiologiche tempistiche processuali;

- con la sentenza n. 163/2022, la Corte Costituzionale ha statuito l' *“illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà”*;
- a seguito della citata sentenza di incostituzionalità, il contravventore che estingua il reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova beneficia dei medesimi effetti premiali di cui all'istituto dei lavori di pubblica utilità;
- tuttavia, la fisiologica durata della messa alla prova non consente, nei fatti, al contravventore di ottenere il concreto beneficio della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente;
- il presente protocollo si applica solamente ai reati di guida in stato di ebbrezza nei quali non sia contestata l'aggravante del sinistro stradale di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S..

Pagina | 2

Tutto ciò premesso

L'Ordine degli avvocati e la Camera Penale Veronese manifestano la disponibilità degli avvocati:

1. a depositare nel più breve tempo possibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, anche nel corso delle indagini preliminari, allegando tutta la documentazione necessaria come da “protocollo d'intesa per l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova” in vigore dal 08.05.2023;
2. per il caso di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S., a comunicare alla Prefettura di Verona, a mezzo pec, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla prova di deposito della stessa, ai fini della rimodulazione della sanzione della sospensione

cautelare della patente di guida. Tale comunicazione conterrà, altresì, l'elezione di domicilio presso il difensore ai fini della notifica dei provvedimenti di competenza della Prefettura di Verona;

3. per il caso di cui all'art. 186 c. 2 lett c) C.d.S., a comunicare alla Prefettura di Verona, a mezzo pec, copia del verbale d'udienza con cui il Giudice, dichiarata astrattamente ammissibile il procedimento di messa alla prova richiesto, ordina all'UDEPE di provvedere all'elaborazione del programma trattamentale, ai fini della rimodulazione della sanzione della sospensione cautelare della patente di guida. Tale comunicazione conterrà, altresì, l'elezione di domicilio presso il difensore ai fini della notifica dei provvedimenti di competenza della Prefettura di Verona;

Pagina | 3

La Prefettura di Verona manifesta la disponibilità:

4. a rimodulare la durata del provvedimento di sospensione cautelativa della patente di guida, se già emesso, provvedendo alla riduzione alla metà della sospensione cautelativa all'atto della ricezione delle comunicazioni di cui ai punti 2 e 3;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona manifesta la disponibilità:

5. ad effettuare l'iscrizione del nominativo delle persone indagate per reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dal fatto;
6. nel caso in cui nella fase delle indagini preliminari sia avanzata dall'indagato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, espresso il proprio parere, a trasmettere gli atti al G.I.P. nel più breve tempo possibile, e comunque entro quindici giorni dalla proposizione della predetta istanza;
7. nel caso in cui nella fase delle indagini preliminari sia proposta dal P.M. la sospensione del procedimento con messa alla prova, a trasmettere direttamente copia di detta proposta alla Prefettura;

Il Tribunale di Verona, in particolare la sezione del Giudice per le indagini preliminari, manifesta disponibilità a:

8. fissare la prima udienza entro sei mesi, nel caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e c), C.d.S., al fine di

consentire all'imputato un'utile ed effettiva riduzione della sanzione amministrativa accessoria;

9. trasmettere alla Prefettura di Verona, indicandolo nel provvedimento, copia dell'ordinanza ammissiva della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Verona, **14 MAR. 2025**

Pagina | 4

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Verona

Dott. Ernesto D'Amico

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Dott. Raffaele Tito

Il Prefetto della Provincia di Verona

Dott. Demetrio Martino

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv. Mauro Regis

Il Presidente della Camera Penale Veronese

Avv. Paolo Mastropasqua